



CITTA' DI MELISSANO

Settore Finanziario - Ufficio Tributi

IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) - ANNO 2018

Scadenza versamento in acconto (18/06/2018)

Avviso

Il **18 giugno 2018** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente di seguito riportate:

| Tipologia Immobile | Aliquota - Detrazione |
|---|-------------------------------|
| Abitazione Principale accatastata nella categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze | 6,00‰ |
| Unità immobiliare concesse in comodato nel rispetto delle prescrizioni di legge – legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) | Riduzione base imponibile 50% |
| Tutte le altre tipologie di immobili | 10,6‰ |
| Terreni agricoli | 10,6‰ |
| Terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli | esente |
| Aree fabbricabili | 10,6‰ |
| Detrazione di imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze che non rientrano nella esenzione | € 200,00 |

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 18 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso. Chi versa dopo tale data dovrà pagare mediante l'istituto del **Ravvedimento Operoso**.

Chi deve pagare:

Nel corrente anno 2018 sono esonerati dal pagamento dell'IMU:

- i terreni agricoli classificati come montani secondo la circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate da studenti universitari in qualità di soci assegnatari.

Inoltre:

- è ridotta al 50% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari non di lusso concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato fatta eccezione per quelle Classificate nelle categorie catastali A/1- A/8- A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il Comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.
- è ridotta al 75% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari concesse in affitto a canone concordato.
- l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai **cittadini italiani residenti all'estero e iscritti All'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ma esclusivamente se si è pensionati nello Stato estero di residenza o con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero ed a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;**

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando, mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali, il codice catastale del Comune (F109).

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito del Comune www.comune.melissano.le.it ove saranno rese disponibili tutte le informazioni utili per i prossimi adempimenti.